

Cessione azienda, amministratore unico non autorizzato dall'assemblea dei soci, sostanziale modifica dell'oggetto sociale e annullabilità

Tribunale di Piacenza, 14 marzo 2016. Giudice Gabriella Schiaffino.

Cessione azienda - Amministratore unico non autorizzato dall'assemblea dei soci - Sostanziale modifica dell'oggetto sociale - Annullabilità dell'atto

La cessione di azienda costituente attività esclusiva della società a responsabilità limitata a seguito di iniziativa autonoma dell'amministratore unico determina, indipendentemente da qualsivoglia indagine sull'elemento soggettivo del cessionario una sostanziale modifica dell'oggetto sociale che può essere assunta esclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da parte dell'assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all'art 2479, comma 2, n. 5 c.c.

La disposizione indicata integra un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza generale degli amministratori di s.r.l. con conseguente carenza di competenza funzionale dei medesimi che abbiano operato in violazione di esso; detta disposizione ha un ambito di operatività e una ratio del tutto distinta dalle differenti ipotesi di abuso di rappresentanza per eccesso di potere, ipotizzabile con riferimento alla previsione di cui all'art 2475-bis c.c., dato che la violazione dei limiti legali inderogabili al potere di rappresentanza dell'amministratore presuppone che l'atto dispositivo determini conseguenze permanenti non circoscritte ad una singola operazione, incidendo sulla destinazione stessa del capitale di rischio della società.

Ai fini di un giudizio di abuso dei poteri di rappresentanza la condotta dell'amministratore, che abbia travalicato i poteri gestori a lui conferiti, deve essere verificata secondo un criterio comparativo di strumentalità diretta o indiretta dell'atto rispetto all'oggetto sociale da realizzare, mentre nell'ipotesi di violazione della previsione di cui all'art 2479, comma 2, n. 5 c.c. occorre verificare in concreto se l'operazione non autorizzata abbia modificato il capitale di rischio investito nell'attività sociale che ne venga snaturata e svuotata.

(Massime a cura di Gabriella Schiaffino – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la difesa della società St. s.r.l., corrente in Castelvetro Piacentino (PC), dopo aver premesso che con

provvedimento cautelare *ante causam*, emesso in data 14 febbraio 2011, e confermato in sede di reclamo al Collegio, il Giudice designato aveva autorizzato, in suo favore, il sequestro giudiziario dell'azienda commerciale denominata "B e P." esercente attività di intrattenimento notturno con somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in Castelvetro Piacentino, in via *, nei confronti di M. A., esponeva che, nel giudizio di merito instaurato, intendeva ottenere la declaratoria di nullità o di annullamento ovvero di inefficacia dell'atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato in data 10 settembre 2010 dall'allora Amministratore unico dell'attrice, Mr. Be., con la convenuta M. A., con il quale il primo le aveva ceduto per il modestissimo prezzo di euro 50.000,00 l'azienda indicata.

In particolare assumeva che la cessione in esame, effettuata in maniera del tutto frettolosa a distanza di pochi mesi dalla nomina di questi ad amministratore della società, senza che Be. mai avesse accennato a tale intenzione con i soci della stessa, e senza che questi avesse mai vantato competenze specifiche nel settore, avendo operato sempre come semplice magazziniere al quale era stata affidata solo la carica formale di amministratore quando la società stessa, in realtà, era stata sempre gestita con la collaborazione di altri soggetti, doveva essere considerata del tutto invalida. Tale valutazione si imponeva non appena si fosse considerato come dall'atto di cessione neppure emergesse se oggetto di essa fosse stato solo un determinato ramo d'azienda della società piuttosto che l'intera azienda, sia in considerazione del fatto che tale vendita era stata posta in essere in violazione della previsione di cui all'art 2479 secondo comma n 5 c.c. che riserva esclusivamente alla competenza dell'assemblea dei soci ogni decisione che determini una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ancora assumeva che l'atto in contestazione mai autorizzato era stato comunque posto in essere anche in palese conflitto di interesse con le ragioni della società St. s.r.l. ben potendosi, inoltre, ravvisare anche la sussistenza di motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti.

Nel giudizio, così come già avvenuto nella precedente fase cautelare, si costituiva la convenuta contestando le opposte argomentazioni e chiedendo, in subordine, la restituzione dell'importo a suo tempo corrisposto.

Ammesse le prove dedotte dalle parti, nel corso del procedimento venivano sentiti, in qualità di testimoni, *omissis*; M. A. rendeva l'interrogatorio formale.

Essendo intervenuta nelle more la cessione dell'azienda in contestazione, ancora sottoposta a sequestro, da parte della convenuta in favore della società MCM Corporate spa. s.r.l. corrente in Cortemaggiore, la stessa interveniva nel procedimento con atto ex art 105 c.p.c.

Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del giorno 1° dicembre 2015, le parti precisavano, infine, le rispettive conclusioni ed il Giudice, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, tratteneva la causa per la decisione.

All'esito del giudizio, dall'esame delle risultanze documentali ed istruttorie si possono considerare sufficientemente accertate le seguenti emergenze processuali.

In data 14 marzo 2007 (doc 5 attrice) la società Planet Agency s.r.l. cedeva per il prezzo di euro 200.000,00 alla società UP. s.r.l. mediante scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Di Liegro di Piacenza, l'azienda in oggetto, già all'epoca esercitata in Castelvetro Piacentino sotto l'insegna B e P.. Nell'atto il Notaio attestava che l'Amministratore unico della società cedente interveniva senza preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci in quanto amministratore unico nonché socio unico della medesima società e sebbene l'atto da compiere potesse determinare una sostanziale modifica dei diritti dei soci.

Nello stesso giorno, con atto a rogito del medesimo Notaio, la società UP. s.r.l. affittava l'azienda alla società ST. s.r.l. (doc 6 attrice) per il canone annuo di euro 24.000,00.

In data 23 marzo 2007 (doc 22 attrice) la società Immobiliare Verbena s.r.l. concedeva in locazione alla società UP. s.r.l. l'immobile sito in Castelvetro Piacentino censito al Foglio *, per il canone annuo di euro 38.400,00 oltre IVA.

In data 15 maggio 2009 (doc 23 attrice) la società Eu. s.p.a. concedeva alla società ST. s.r.l. in locazione altri immobili per l'esercizio dell'azienda, censiti al Foglio 9 mappale 65 sub 37 C/1 di mq 102, per il canone annuo di euro 16.700,00 per la durata di sei anni rinnovabile.

In data 1° dicembre 2009 (doc 7 attrice), con atto di cessione di quote sociali l'Amministratore Unico della società UP. s.r.l. cedeva alla società ST. l'intera partecipazione sociale.

Il successivo 25 gennaio 2010 veniva deliberata la fusione per incorporazione della società UP. s.r.l. nella ST. s.r.l. che, conseguentemente, diveniva unica proprietaria, a seguito di conferimento, dell'azienda commerciale (doc 7 e 8 attrice).

In data 12 marzo 2010 veniva nominato nuovo amministratore unico di ST. s.r.l. in luogo del precedente, Ca. R., Be. Mr. .

In data 30 agosto 2010 (doc 6 convenuta) veniva sottoscritto tra questi in tale qualità e la convenuta, un preliminare di cessione di ramo d'azienda per il prezzo di euro 50.000,00.

In data 10 settembre 2010 (doc 2 attrice), con atto a rogito del Notaio Maria Grazia Annunziata la società ST. s.r.l. vendeva a M. A. per il prezzo di euro 50.000,00 il ramo d'azienda esercitato sotto l'insegna B e P., concordando le parti che il relativo possesso sarebbe passato in capo alla cessionaria a far tempo dalla successiva data del 31 ottobre 2010.

Nell'atto le parti concordavano che la cessione non ricomprendeva beni immobili né beni mobili registrati e che non sussistevano rapporti di lavoro subordinato in essere; con riferimento ai beni strumentali ceduti le parti indicavano una pedana per lo spettacolo, una vasca ornamentale ed arredamento vario dichiarando che la cessionaria subentrava nel contratto di locazione degli immobili nei quali l'attività di intrattenimento si svolgeva, così come da contratto del 14 maggio 2009 relativo alla superficie di mq 102.

In data 6 ottobre 2010 perveniva a ST. s.r.l. e alla socia unica DA. s.r.l. lettera raccomandata della cessionaria con la quale la stessa chiedeva la consegna dell'azienda, nonché lettera dell'amministratore Be. che comunicava di rassegnare per motivi personali le proprie dimissioni

irrevocabili dalla carica di amministratore unico e di legale rappresentante della società ST. . comunicando al contempo alla società DA. le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato sempre per motivi personali, che fino ad allora aveva in corso con lei.

In data 12 ottobre 2010 la società DA. s.r.l. inviava a M. A. e alla sua ragioniera Elena Fiorito formale diffida dall'avviare qualsivoglia atto di disposizione dell'azienda con l'invito a ritirare l'assegno emesso e con richiesta di immediata retrocessione dell'azienda in favore della società. A tale comunicazione la convenuta rispondeva tramite la sua professionista senza fornire specifiche indicazioni.

Seguiva, quindi, l'autorizzazione da parte del Giudice Designato del tribunale al sequestro giudiziario dell'azienda nella sua interezza con nomina a custode di un soggetto terzo nella persona del commercialista dott. Stefano Lelli.

Tanto premesso, occorre ancora rilevare che, all'esito delle dichiarazioni rese sul punto in modo del tutto concorde dai testi escussi, si deve considerare accertata la circostanza secondo la quale all'epoca della cessione in contestazione l'allora A. U appena nominato, Be. Mr. non avesse in precedenza discusso con nessuno dei soggetti che operavano quotidianamente per la società ovvero con il legale rappresentante della società Da. che la partecipava, la proposta di cessione dell'azienda successivamente perfezionatasi, né, tanto meno, aveva mai palesato tale possibilità discutendo in ordine ad ipotetici prezzi ai quali poter cedere eventualmente l'azienda, avendo deciso ciò in assoluta autonomia in modo del tutto repentino.

Sul punto, invero, i testi hanno riferito di aver appreso della cessione solo a distanza di quasi un mese da essa contestualmente al ricevimento della lettera di M. A. che chiedeva di avere a disposizione l'azienda e della lettera di dimissioni di Be. che mai aveva in precedenza manifestato di voler interrompere l'attività di magazziniere fino ad allora svolta il quale, da quel momento, si era reso di fatto del tutto irreperibile.

Lo stesso commercialista della società, dott. G. M., che da anni teneva la contabilità sia della società che del gruppo alla quale essa faceva capo ha escluso di aver ricevuto da terzi richieste di documentazioni inerenti al valore e ai beni dell'azienda, avendo ignorato che fosse stata ceduta, così come identiche dichiarazioni sono state rese anche dal teste A., successivamente divenuto AU di St. per un breve periodo, il quale ha addirittura dichiarato di aver pensato, ricevendo la comunicazione di Be. e di M., soggetto a lui sconosciuto, che si fosse trattato di uno scherzo di cattivo gusto.

Ed, ancora, in modo significativo, la stessa ragioniera Elena Fiorito incaricata dalla convenuta di redigere all'epoca il preliminare, ha confermato di aver parlato esclusivamente con Be. non essendosi rivolta a nessun professionista della società poi ceduta per maggiori verifiche. A sua volta B., responsabile amministrativo del gruppo L. al quale faceva capo anche la società attrice, ha confermato di non aver mai saputo da Be. che ben conosceva, che questi fosse in trattative per cedere l'azienda, tanto più che questi non aveva alcuna competenza specifica sul punto, lavorando come semplice magazziniere presso la società Da..

In modo significativo, a conferma di come l'intera operazione fosse stata

organizzata in tempi brevissimi, in modo approssimativo e senza alcuna condivisione di essa da parte dei soci, si devono considerare le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da M. A.. La stessa, invero, ha sostanzialmente riferito di essersi limitata a realizzare tale operazione economica, avvenuta a distanza di centinaia di chilometri dal suo luogo di residenza, seguendo le indicazioni che le aveva dato un suo amico, Ba. P., esperto nel settore dell'intrattenimento, che l'aveva messa in contatto con Be. Mr., aggiungendo di non essersi interessata di nulla avendo delegato tutto alla ragioniera e non ricordando neppure in che forma avesse pagato il prezzo della cessione .

Ed, ancora, analoghe dichiarazioni in ordine alla natura del tutto autonoma e non preordinata né tanto meno condivisa con i soci della cessione in oggetto è stata riferita dal teste F., professionista di fiducia della società Da. s.r.l.

Né sul punto maggiori informazioni sono state rese da Ca. R., precedente amministratore unico di St., non appena si consideri come questi abbia solo dichiarato che, durante la sua gestione, con A. L. si era prospettata l'ipotesi di cedere l'azienda ovvero di rilevarne un'altra senza maggiormente contestualizzare tale dato, peraltro confermando di non aver neppure lui mai saputo di trattative avviate da Be. direttamente per vendere l'azienda, essendo questi un semplice magazziniere con una nomina solo formale dato che i locali erano in tutto gestiti e seguiti da altro soggetto tale Mantegazza.

Se, dunque, già le risultanze esposte attestano non solo come la cessione in esame sia stata fin dall'origine connotata da consistenti profili di anomalia per il silenzio che l'ha contraddistinta e in quanto fatta da un soggetto totalmente privo di competenze sul punto, essendo un dipendente che neppure frequentava i locali né tanto meno aveva le chiavi e le password di accesso, come riferito concordemente dai testi, operando sostanzialmente come mero amministratore formale, si deve ancora evidenziare come la stessa stesura dell'atto, per quanto redatto da un notaio, abbia presentato significativi elementi indicativi dell'approssimazione e della repentinità con il quale esso era stato all'epoca predisposto.

Ci si intende riferire, invero, al dato pacifico secondo il quale in esso non compare l'elenco dei beni mobili ricompresi nell'azienda, ma anzi addirittura un bene che neppure vi esisteva, la vasta esterna ornamentale, come non contestato dalla difesa della convenuta, con richiamo solo ad uno dei due contratti di locazione dei locali nei quali l'attività era esercitata, secondo modalità significative quantomeno della precipiosità per non dire della superficialità con la quale erano stati raccolti i documenti necessari per la redazione dell'atto, senza adeguata cura, sol che si consideri l'esclusione in esso di qualsivoglia riferimento alla presenza di autovetture ricomprese nell'azienda, ovvero a rapporti di lavoro in corso, come documentato dalle produzioni di parte attrice attestanti tali dati.

Siffatte emergenze appaiono significative, non già al fine di prospettare una insussistente nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto, apparendo comunque indubitabile come esso abbia riguardato l'intera azienda che svolgeva l'attività ludica sotto l'insegna B e P., ma al fine di

ulteriormente evidenziare, coerentemente con quanto chiarito dai testi, la frettolosità con la quale la cessione è avvenuta con successiva immediata scomparsa dalla scena dell'AU, una volta evidentemente, che questi aveva finito di recitare una sua ben determinata parte.

Se, dunque, all'esito delle risultanze esposte, si deve escludere che la cessione in esame sia stata non già condivisa con i soci della società ma neppure mai discussa in epoca precedente essendo stata, anzi, attentamente tenuta nascosta fino al mese di ottobre seguente, questione di fondo sottoposta alla valutazione del Tribunale è quella che attiene alla sussistenza o meno dei profili di invalidità dell'atto prospettati in via gradata dalla difesa della società medesima.

Parte attrice ha, in via principale, chiesto che il Tribunale accerti l'invalidità dell'atto di cessione in esame in quanto realizzato in violazione della previsione di cui all'art 2479 comma 2 nr 5 c.c. per la quale *“in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”*.

Poiché la cessione dell'azienda in questione ha determinato, ad avviso della società, il sostanziale svuotamento dell'oggetto sociale della stessa, costituendo la gestione dell'azienda B e P. l'unica attività esercitata da lei fin dalla sua costituzione, ne conseguirebbe che la vendita in contestazione, realizzata in violazione di un limite legale ai poteri dell'amministratore, sarebbe annullabile.

A fronte di tale prospettazione la difesa della convenuta e della società successivamente intervenuta hanno, invece, prospettato la tesi secondo la quale, a seguito della riforma del diritto societario attuata a far tempo dal 2003, avendo voluto il Legislatore radicalmente distinguere i poteri di rappresentanza generale riconosciuti agli amministratori della s.r.l., ai sensi della previsione dell'art 2475 bis c.c., dai poteri gestori, ne conseguirebbe che la violazione dei limiti gestori degli amministratori non sarebbe comunque opponibile ai terzi, potendo solamente, in ipotesi, giustificare eventuali iniziative da parte della società nei confronti dell'amministratore medesimo per *mala gestio* potendo anche giustificare la sua revoca qualora non si fosse già dimesso come avvenuto nel caso di specie.

Ancora la difesa della cessionaria ha obiettato che, rientrando nell'oggetto sociale della società St. s.r.l. anche la vendita e l'acquisto di locali neppure si potrebbe in realtà ipotizzare qualsivoglia eccesso di potere da parte dell'amministratore unico avendo questi agito pur sempre per realizzare quanto previsto dallo statuto sociale.

Ritiene il Tribunale, all'esito del giudizio, di dover integralmente condividere le valutazioni a suo tempo espresse in sede cautelare dal Giudice designato che aveva autorizzato il sequestro giudiziario dell'azienda, così come poi confermato con ulteriori argomentazioni dal Collegio in sede di reclamo.

A seguito della riforma del diritto societario non vi è dubbio che il Legislatore ha scelto di ampliare la tutela dei terzi e, quindi, la sicurezza dei mercati introducendo, in maniera innovativa rispetto al passato, una serie di disposizioni finalizzate a garantire l'inopponibilità nei confronti dei terzi degli atti posti in essere dall'amministratore anche oltre i limiti

dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale e, perfino, in presenza di limitazioni palesate dallo stesso.

In tal senso appare univoca la previsione di cui all'art 2475 bis c.c. che ha stabilito che *“gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società”*.

Si è così affermato che la rilevante deroga così attuata alla disciplina generale di cui all'art 1398 c.c. e dalla stessa disposizione generale sull'opponibilità degli atti societari derivante dall'art 2193 c.c., trova fondamento nella Direttiva CEE n 151 del 9 marzo 1968 che agli artt 7-9 ha regolato la materia ora codificata nella Direttiva 2009/101/CE artt8-10. facendo salva solo l'ipotesi *dell'exceptio doli*, essendosi ispirata la riforma al *“favor generale per la tutela del mercato, la stabilità dell'agire societario e la certezza dei traffici, nell'intento di incentivare il reperimento di capitale di rischio e di credito verso gli organismi societari”* (Cass.sez. I, 21 gennaio 2016, nr 1095;).

Se, dunque il principio generale della scissione del potere di rappresentanza conferito agli amministratori di società di capitale, e, in particolare di una s.r.l., dal potere gestorio, comporta *“come conseguenza lo spostamento del rischio delle violazioni commesse dagli amministratori mediante il compimento di atti eccedenti i poteri loro conferiti, sulla società, offrendo in cambio ai terzi la sicurezza che essa faccia comunque fronte agli atti posti in essere in suo nome dagli amministratori, anche se in violazione dei limiti posti, principio che consente una più intensa valorizzazione delle loro potenzialità eliminando ogni possibile remora all'instaurazione di rapporti con lei”*, (Cass n 1525 del 2006, e Cass n 18574 del 2007;), ulteriore delicata questione da esaminare è quella che attiene al contenuto e alla finalità propria della previsione di cui all'art 2475 comma 2 nr 5 c.c.

Sul punto si è evidenziato come le operazioni che comportano sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo sono quelle che causano una modifica stessa del capitale di rischio della società e che, pertanto, devono essere deliberate dalla stessa assemblea dei soci.

In particolare, mentre ai fini del giudizio di abuso o meno della condotta dell'amministratore che abbia travalicato i poteri gestori a lui conferiti dall'atto costitutivo o dai soci la verifica che il Tribunale deve compiere deve essere fatta secondo un criterio comparativo, di *“strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente”* (Cass. sez. I, 4 agosto 2006, 17696; Cass. sez. I, 21 novembre 2002, 16416;), nell'ipotesi di violazione della previsione di cui al nr 5 dell'art 2479 comma secondo c.c. occorre verificare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell'attività della società, comprendendosi per quale motivo in tale ipotesi solo l'assemblea dei soci possa decidere se autorizzare tale modifica che può addirittura determinare il venir meno stesso della società, ponendo la norma , come più volte ribadito anche dalla dottrina che si è pronunciata sul punto, un limite non già convenzionale ma legale

ai poteri di rappresentanza degli amministratori, di natura inderogabile in quanto incidente direttamente sulla prosecuzione della società medesima.

Sul punto, come già valutato da questo Tribunale, si deve ribadire la differenza ontologica esistente tra gli atti di gestione c.d. *ultra vires* e le operazioni che modificano in modo determinante l'oggetto sociale non appena si consideri come mentre le prime si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare oltre le previsioni dell'oggetto sociale, la società, le seconde modificano addirittura quell'oggetto sociale, cioè la stessa finalità economica della società che attraverso singoli atti persegue un suo scopo di lucro nel tempo richiedendo, conseguentemente, una volontà espressa dell'assemblea che ne costituisca il fondamento.

Consegue a ciò che tali operazioni, da individuarsi caso per caso, se poste in essere per propria autonomia dall'amministratore sono realizzate in assenza di potere inteso come incompetenza funzionale inderogabile del medesimo, avendo il Legislatore sul punto introdotto un limite legale opponibile anche nei confronti dei terzi indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo.

Una volta così chiarita la differenza ontologica delle norme esaminate, tornando all'esame della fattispecie in concreto, non pare dubitabile la circostanza secondo la quale, a seguito della cessione da parte dell'amministratore dell'azienda B e P., la società ST. s.r.l. si sia trovata svuotata dell'unica attività da essa esercitata e per la quale era stata costituita, non avendo contestualmente a tale cessione acquisito alcuna altra analoga.

Tale dato è dirimente, appare evidente come nella fattispecie in oggetto l'operazione accertata, indipendentemente dalle modalità indubbiamente anomale che l'hanno contraddistinta, abbia di fatto azzerato lo stesso oggetto sociale.

Né, per una differente valutazione, alcun peso può essere dato all'obiezione mossa da parte convenuta secondo la quale, rientrando nell'oggetto sociale dell'attrice la compravendita di locali, la cessione dell'azienda Bulli e Pupi non avrebbe nulla di peculiare. Nel caso di specie si discute, invero, non già di una attività di compravendita posta in essere dall'amministratore in modo strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, ma di una operazione che ha totalmente svuotato di contenuto la società medesima destinata a divenire inattiva e quindi ad essere posta in liquidazione in mancanza di un intervento risolutivo.

In modo significativo si deve infatti, evidenziare come tutta la giurisprudenza, sia pure episodica e solo di merito, che fino ad ora ha affrontato tale tema ha costantemente affermato come la cessione dell'azienda e addirittura anche talora l'affitto di essa, trasformando l'attività sociale da produttiva a finanziaria, debba essere sempre deliberata dall'assemblea dei soci comportando, proprio per la natura dell'operazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della stessa (in termini Tribunale Bergamo, 19 marzo 2015 con specifico riguardo alla natura inderogabile della previsione in esame, Tribunale delle Imprese di Milano, sentenza 24 giugno 2013; Tribunale delle Imprese di Milano,

ordinanza cautelare, 4 dicembre 2012; Tribunale di Roma, sentenza 28 aprile 2011;).

In tale ottica, invero, appaiono assolutamente costanti anche le direttive espresse dai Consigli Notarili con specifico riferimento all'ipotesi di cessione d'azienda che necessita di apposita delibera sociale autorizzativa.

All'esito delle valutazioni esposte, essendo stata perfezionata la cessione in esame in totale assenza di qualsivoglia delibera da parte dei soci della società cedente, che mai hanno successivamente in alcun modo ratificato l'operato dell'amministratore, si dichiara l'annullamento dell'atto in esame con conseguente restituzione dell'azienda, sottoposta a sequestro giudiziario, in favore della società proprietaria di essa.

Avendo la difesa della convenuta e della società intervenuta rinnovato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni l'istanza di declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pare sufficiente sul punto integralmente richiamare, al fine del rigetto dell'eccezione, quanto valutato da questo Giudice con ordinanza del 23 febbraio 2012 avendo all'epoca l'Ufficiale Giudiziario redatto il verbale di sequestro dell'azienda in data 15 febbraio 2011 nei termini di legge.

Poiché la difesa di M. A. ha chiesto, in ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei suoi confronti, la restituzione dell'importo di euro 50.000,00 a suo tempo corrisposto per l'acquisto dell'azienda, ritiene il Tribunale che la domanda svolta in via riconvenzionale debba essere disattesa per assorbenti ragioni di ordine processuale.

A fronte della citazione per la prima udienza fissata per il giorno 4 ottobre 2011, la difesa di M. A. si è costituita in data 16 settembre 2011 diciotto giorni prima dell'udienza indicata e non già come dovuto in data 30 luglio 2011 prima della sospensione feriale dei termini. A fronte di tale dato obiettivo non appare condivisibile l'obiezione svolta dalla sua difesa secondo la quale, anche nel caso di specie, opererebbe la previsione di cui all'art 155 comma 4 c.p.c.

Secondo la costante giurisprudenza di Legittimità formatasi in tema "l'art 155 quinto comma cpc diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo" (Cass. sez. II, 4 gennaio 2011, 182; Cass. sez. II, 30 aprile 2012, 6601; Cass. sez. III, 30 giugno 2014, 14767;). In considerazione dell'esito della lite e dell'integrale soccombenza della convenuta e della società intervenuta si condannano entrambe in solido tra loro al pagamento delle spese processuali di parte attrice relative sia alla fase cautelare che al giudizio di merito liquidate, tenuto conto del valore del procedimento e della complessità dello stesso, secondo i criteri posti dal DM 55 del 2014 nonché al pagamento di tutte le spese inerenti il sequestro giudiziario con specifico riferimento alle spese di custodia e ai compensi liquidati in favore del custode in corso di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando così provvede;

ANNULLA

l'atto di cessione dell'azienda sita in Castelvetro Piacentino in via Fornace 6, esercitata sotto l'insegna Bulli e Pupi stipulato da ST. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con M. A. a rogito del Notaio dott.ssa Grazia Annunziata rep 17299 raccolta 7892 in data 10 settembre 2010 in Fiorenzuola d'Arda e per l'effetto

REVOCA

il provvedimento di sequestro giudiziario autorizzato dal Tribunale di Piacenza con ordinanza in data 14 febbraio 2011

ORDINA

la restituzione in favore della società attrice dell'azienda indicata nei confronti di M. A. e per essa della società da lei avente causa M. CORPORATE SPA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

DICHIARA

inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale svolta dalla difesa di M. A.;

CONDANNA

M. A. in solido con la società M. CORPORATE SPA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali di parte attrice liquidate in euro 22.811,00 per compensi comprensivi della fase cautelare, oltre euro 655,14 per spese oltre contributo spese generali ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di custodia inerenti al sequestro giudiziario;

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza;

Così deciso in Piacenza, il giorno 14 marzo 2016

Il Giudice

dott.ssa Gabriella Schiaffino